

# Durc: l'Inps rilascia la funzione di verifica della regolarità aziendale

**Beniamino Gallo e Elena Martina** *Funzionari Inps in Torino e Pinerolo*

*L'Inps, con messaggio 6 giugno 2008, n. 13139, comunica di aver messo a disposizione delle proprie sedi provinciali e subprovinciali la funzione di verifica della regolarità contributiva delle aziende e illustra il dettaglio tecnico delle regole per ottenere il semaforo verde sul Durc interno*

L'Istituto nazionale di previdenza, che aveva già anticipato ampiamente nella circolare n. 51 del 18 aprile 2008 (in *Guida al Lavoro* n. 18/2008, pag. 53) le modalità di attuazione di quanto disposto dal Dm 24 ottobre 2007 in merito ai controlli sulla regolarità delle aziende ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, con il messaggio n. 13139 del 6 giugno 2008 ha messo a disposizione delle proprie sedi provinciali e subprovinciali la funzione di verifica della regolarità contributiva aziende.

Come è noto, infatti, il Dm 24 ottobre 2007 (che trova applicazione dal 1° gennaio 2008), ha disposto che la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale da parte dei datori di lavoro sia subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc). Il datore di lavoro è inoltre tenuto al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con il nuovo disposto normativo, dunque, al Durc «tradizionale» (richiesto ai datori di lavoro e lavoratori autonomi per appalti di lavoro, servizi e forniture pubbliche e lavori privati in edilizia e che continua ad essere operativo ed accessibile tramite collegamento al sito internet [www.sporel-lounicoprevidenziale.it](http://www.sporel-lounicoprevidenziale.it)), si affianca il Durc «interno» indispensabile affinché i datori di lavoro possano fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il Durc «interno» viene così denominato sia per

distinguerlo da quello ormai divenuto tradizionale, sia per avvalorare la scelta strategica dell'Inps che, se da un lato si impegna a verifiche sulle posizioni delle aziende nei singoli mesi di attività, dall'altro non appesantisce oltremodo gli obblighi dei datori di lavoro.

Vediamo in concreto il funzionamento della procedura che l'Inps ha realizzato per l'emissione del Durc interno.

## Come funziona il Durc interno

Il meccanismo studiato dall'Istituto di previdenza, visto che il datore di lavoro che fruisce di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale espone già normalmente tali benefici con apposti codici sulla denuncia mensile (il DM10/2), prevede che la presentazione di tale modello venga considerata manifestazione di volontà del datore di lavoro di richiedere il Durc. Questo semplice accorgimento consente di evitare una mole elevata e ripetitiva di richieste. Inoltre, nel caso di coincidenza tra Istituto previdenziale che rilascia il Durc e che ammette il datore di lavoro alla fruizione dei benefici contributivi, dopo la verifica delle condizioni di regolarità, il documento non viene materialmente emesso. È questo il motivo per il quale l'attestazione viene denominata «Durc interno» in quanto la procedura esaurisce tutte le sue fasi con l'accertamento dell'esistenza o meno delle condizioni di regolarità esclusivamente all'interno dell'Inps.

È bene rilevare, peraltro, che ai fini della concessione dei benefici contributivi, la procedura automatica di richiesta del Durc interno non esaurisce tutti gli adempimenti richiesti al datore di lavoro. Infatti, l'Inps, sia nella circolare n. 51/2008 che nel messaggio n. 13139/2008, ha precisato che restano ferme le disposizioni che regolano le singole fattispecie di agevolazioni.

Si è infatti ancora in attesa di beneficiare realmente delle novità che derivano dall'applicazione della normativa in materia di Comunicazione ai competenti servizi per l'impiego entro il giorno precedente

## Due tipi di Durc

Durc «tradizionale»

Durc «interno»

Richiesto ai datori di lavoro e lavoratori autonomi per appalti di lavoro, servizi e forniture pubbliche e lavori privati in edilizia

Indispensabile affinché i datori di lavoro possano fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale

Accessibile tramite collegamento al sito internet [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it)

Non deve essere richiesto.  
Non viene stampato

l'inizio del rapporto di lavoro. Ne consegue che fino a quando la Comunicazione unica non esplicherà appieno i suoi effetti, in diversi casi, i datori di lavoro dovranno continuare ad attestare all'Inps la presenza di tutti i requisiti previsti, come, ad esempio, nelle assunzioni di disoccupati da almeno 24 mesi (legge n. 407/1990), nelle assunzioni dalle liste di mobilità (legge n. 223/1991) ed altri.

### Le regole per il rilascio del Durc interno

I benefici normativi e contributivi e le condizioni di regolarità del datore di lavoro sono indicati nel dettaglio nella circolare Inps n. 51 del 18 aprile 2008 e nella circolare Ministero del lavoro n. 5 del 30 gennaio 2008. Si tratta, in sintesi, di sgravi che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo. In quanto tale, generalmente, si tratta di abbattimento di una aliquota ordinariamente più onerosa e non di un beneficio riferito ad un determinato settore o categoria di lavoratori. Ne discende l'esclusione dal novero dei benefici contributivi, subordinati al possesso di Durc, del regime contributivo ridotto previsto per l'apprendistato e delle agevolazioni che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.) o territori (zone montane, ecc.). Ove invece in questi ambiti ricorrano ulteriori agevolazioni di carattere contributivo non generalizzate, le stesse devono considerarsi benefici e quindi vanno subordinate al possesso di Durc. Ciò che mancava e che viene illustrato con il

messaggio n. 13139 del 6.6.2008 è il dettaglio tecnico delle regole definite dalla Direzione centrale Entrate contributive Inps per ottenere il semaforo verde sul Durc interno.

Semaforo verde per la concessione dei benefici, nel senso letterale del termine: è questa la conclusione alla quale è pervenuto l'Inps con la procedura in commento, infatti la procedura pensata dall'Ente di previdenza per consentire il controllo automatico della regolarità contributiva mensile delle aziende rende immediatamente evidente lo stato dell'azienda mediante l'utilizzo di un cruscotto di sintesi con indicatori detti proprio «Semafori».

In particolare:

- ☐ Semaforo Verde - assenza di irregolarità → alla fase di calcolo del DM10/2 riconoscerà all'azienda le agevolazioni presenti sul modello stesso;
- ☐ Semaforo Rosso - presenza di irregolarità → produce l'emissione di una comunicazione all'azienda e al consulente (via posta elettronica) nella quale saranno indicate le cause ostative alla condizione di regolarità e con cui verrà assegnato un termine, non superiore a 15 giorni, per la regolarizzazione della posizione; scaduto il quale, nella fase di calcolo del DM10, si procederà all'addebito delle agevolazioni presenti sul modello stesso. Con semaforo rosso, il beneficio non sarà riconosciuto e verrà addebitato mediante nota di rettifica che riporterà in corrispondenza dei codici esposti sul DM10 l'indicazione «recupero delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1175, del-

la legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Inoltre, i risultati della verifica di irregolarità contributiva verranno registrati su una lista di sintesi per consentire all'operatore dell'Inps il controllo sulla condizione di aggiornamento degli archivi e per normalizzare le fasi gestionali che consentono l'aggiornamento dell'applicazione «Fascicolo Durc».

### **Fascicolo elettronico Cassetto previdenziale**

La funzione di verifica della regolarità contributiva aziende viene rilasciata nell'ambito del «Fascicolo elettronico aziende», che è la procedura interna all'Inps che rispecchia quanto messo a disposizione delle aziende e degli Studi di consulenza con il «Cassetto previdenziale».

Il Cassetto previdenziale, attualmente accessibile agli utenti dotati di *user id* e *password* forniti dallo stesso Istituto previdenziale, si raggiunge collegandosi al sito [www.inps.it](http://www.inps.it), servizi on-line, per le aziende e i professionisti. Al momento in cui si scrive, la possibilità di verifica non risulta sia ancora stata resa disponibile all'esterno. Si auspica che l'Istituto decida quanto prima di consentire la visualizzazione dei semafori anche ai soggetti diret-

tamente interessati, al fine di consentire maggior fluidità di gestione del meccanismo che porta al Durc Interno.

L'utilità dell'accesso al cruscotto dei semafori da parte anche di aziende e consulenti, peraltro avrebbe il grande merito di consentire il controllo della propria posizione nei confronti dell'Inps mediante indicatori sintetici e di immediata lettura. In tal modo si eviterebbero i problemi legati al mancato rilascio di Durc, sia interno che tradizionale, per inadempienze o altri problemi che se fossero a conoscenza dell'azienda potrebbero essere sanati o chiariti preventivamente in modo da ottenere il Durc con maggiore celerità.

Gli operatori dell'Inps, accedendo al Fascicolo Elettronico Aziende, possono selezionare l'azienda da verificare attraverso il codice fiscale o la matricola e vedere se la stessa è regolare ai fini del Durc Interno (semaforo Verde) ovvero se presenta delle irregolarità (semaforo Rosso). Il sistema di semafori ideato dall'Inps evidenzia la regolarità sia al livello della singola posizione contributiva (singola matricola) che a livello di azienda complessiva (sulla base delle risultanze di tutte le matricole che fanno capo al codice fiscale).

**Viene utilizzato un cruscotto di sintesi con indicatori detti «Semafori». In particolare:**



Semaforo Verde



Semaforo Rosso



Assenza di irregolarità



Presenza di irregolarità



La fase di calcolo del DM10/2 riconoscerà all'azienda le agevolazioni presenti sul modello stesso



Comunicazione all'azienda e al consulente (via posta elettronica) indicante le cause ostative alla condizione di regolarità.  
Assegnazione di un termine, non superiore a 15 giorni, per la regolarizzazione della posizione; scaduto il quale, nella fase di calcolo del DM10, si procederà all'addebito delle agevolazioni presenti sul modello stesso



## Quando si presenta il semaforo Rosso (irregolarità)



- **DM10/2 non trasmessi:** esistenza di almeno un periodo (a partire da gennaio 2008) per cui non sia stato trasmesso il DM10/2 (successivo alla data di inizio attività con dipendenti)
- **Crediti/Inadempienze:** viene rilevata la presenza di almeno una inadempienza con codice stato lavorazione (Csl) in gestione e non ancora chiusa
- **F24 non trasmessi:** esistenza di almeno un DM10 per il quale non siano presenti F24 corrispondenti
- **Inadempienze iscritte al ruolo non cartellate:** esistenza di inadempienze con Csl 7780 iscritte a ruolo per le quali non è stata ancora notificata la cartella esattoriale
- **Cartelle non riscosse:** esistenza di cartelle esattoriali non riscosse con crediti con periodo di competenza successivo all'1.1.2008
- **Codice autorizzazione 1W:** trattasi di azienda soggetta alla sanzione accessoria dovuta ad irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro che viene sanzionata con il mancato rilascio del Durc regolare
- **Codice autorizzazione 4W:** trattasi di azienda che ha presentato la dichiarazione di rispetto dei contatti ed altri obblighi di legge. La mancanza della dichiarazione rende l'azienda irregolare

### Quando la segnalazione di irregolarità

Il semaforo Rosso può avere una o più cause, che vengono di seguito analizzate in dettaglio. Le macro aree attualmente oggetto di controllo (condizioni di regolarità di cui alla circolare Inps n. 51/2008) sono le seguenti:

- DM10/2 non trasmessi;
- Crediti/Inadempienze;
- F24 non trasmessi;
- Inadempienze iscritte al ruolo non cartellate;
- Cartelle non riscosse.

La Direzione centrale Entrate contributive dell'Inps ha infatti definito con precisione le regole per individuare l'irregolarità contributiva. n particolare:

- Tipologia di aziende:** Vengono prese in considerazione solo le aziende attive o riattivate.
- DM10/2 Non trasmessi:** Esistenza di almeno un periodo (a partire da gennaio 2008) per cui non sia stato trasmesso il DM10/2 (successivo alla data di inizio attività con dipendenti) e per cui non sia stata comunicata l'inattività dell'azienda. L'assenza di un DM10 comporta la segnalazione di irregolari-

tà. Il controllo della presenza dei modelli DM10 è integrato con la verifica del codice CSC (codice statistico contributivo) per considerare il beneficio della presentazione in ritardo per determinate categorie di aziende: CSC 1.20.01, per le quali la scadenza può essere prorogata di 60 gg. e CSC 3.xx.xx per le quali la proroga può invece essere di 180 gg.

**Crediti/Inadempienze:** Viene rilevata la presenza di almeno una inadempienza con codice stato lavorazione (CSL) che sia uno dei seguenti e che abbia importo del modulo maggiore di zero e data fine competenza del credito successiva all'1.1.2008. La codifica dei codici stato di lavorazione è di pertinenza dell'Inps e, generalmente, non viene portata a conoscenza del datore di lavoro, tuttavia la descrizione può essere d'aiuto:

- 0102 - Inadempienza aperta per insoluti incrementabile
- 0104 - Inadempienza da insoluti diffidabile
- 0121 - Inadempienza aperta per indebitato da denuncia F24
- 0124 - Inadempienza da DM10/M-V diffidabile
- 0208 - Inadempienza aperta per accredito sanzioni

## Procedura per la concessione dei benefici contributivi

### Accertamento regolarità da parte dell'Inps in 30 giorni



Regolare - Semaforo Verde



Concessione del beneficio



Irregolare




Preavviso di accertamento negativo  
via e-mail ad azienda e consulente



Risposta  
entro 15 giorni  
sanando  
le situazioni  
di irregolarità



Mancanza di  
sanatoria entro  
i 15 giorni



Irregolare - Semaforo Rosso



Addebito del beneficio con nota di rettifica

0209 - Inadempienza aperta per sanzioni da condono - legge n. 166/1991

0301 - Inadempienza aperta per DM10/M-RA non pagati

0304 - Da emettere UL13/AUT per Insoluti

0321 - Inadempienza diffidata per indebita denuncia F24

0324 - Da emettere UL13/AUT per DM10/M-RA

0325 - Da emettere UL13/AUT per DM10/M-V

0416 - Pratica presso l'ufficio legale

0504 - Pratica connessa a processo verbale

0506 - Pratica con processo verbale - Emessa diffida

7112 - Pratica in attesa pagamento sanzioni - legge n. 166/1991

7781 - Inadempienza in attesa di emissione provvedimento

8104 - Emettere diffida dopo annullamento/storno

8105 - Da rimettere prima diffida per insoluti

8110 - Ricorso pretestuoso - Pratica trasmessa all'ufficio lega

8123 - Da emettere diffida per DM10/M-V

8124 - Da rimettere diffida per DM10/M-V

8224 - Accertamento concluso con addebito

8226 - Emessa diffida manuale per DM10/M-V

8306 - Da rimettere diffida per DM10/M-RA pagati per sorta capitale

8324 - Da rimettere UL13/AUT per DM10/M-RA

8325 - Da emettere UL13/AUT - Procedura monitoria

8325 - Emesso modello UL13/AUT - Manuale

8541 - Al settore depenalizzazione per ordinanza ingiunzione

8542 - All'ufficio legale per illecito amministrativo connesso a reato

8543 - Emessa ordinanza ingiunzione per sole sanzioni

8616 - All'ufficio legale - Emessa ordinanza ingiunzione  
8777 - Credito da annullare parzialmente

9112 - Sospesa per accertamenti vari - Non diffidata  
9312 - Sospesa per accertamenti vari - Già diffidata  
La presenza di una di queste inadempienze comporta la segnalazione di irregolarità.

❑ **F24 Non trasmessi:** Esistenza di almeno un DM10 per il quale non siano presenti F24 corrispondenti. L'assenza di almeno un F24 comporta la segnalazione di irregolarità. Nel caso l'importo del Dm sia strettamente minore di zero non verrà controllata la presenza del relativo modello F24.

❑ **Inadempienze iscritte al ruolo non cartellate:** Esistenza di inadempienze con CSL 7780 - Iscritte a ruolo per le quali non è stata ancora notificata la cartella esattoriale. La data dell'inadempienza deve essere successiva all'1.1.2008. La presenza di una di queste inadempienze comporta la segnalazione di irregolarità.

❑ **Cartelle non riscosse:** Esistenza di cartelle esattoriali non riscosse con crediti con periodo di competenza successivo all'1.1.2008. La presenza di una di queste inadempienze comporta la segnalazione di irregolarità.

❑ **Codice autorizzazione 1W:** Trattasi di azienda soggetta alla sanzione accessoria di cui all'art. 9 del Dm 24 ottobre 2007 dovuta ad irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro che viene sanzionata con il mancato rilascio del Durc regolare, anche nel caso di azienda con una situazione contributiva regolare per un periodo di tempo variabile a seconda della tipologia di violazione. Il controllo sulla presenza del codice 1W verrà attivato a partire dal mese di luglio 2008. Le aziende che presenteranno tale codice risulteranno irregolari.

❑ **Codice autorizzazione 4W:** Trattasi di azienda che ha presentato la dichiarazione di rispetto dei contatti ed altri obblighi di legge. Il controllo sulla presenza del codice 4W verrà attivato a partire dal mese di ottobre 2008. Le aziende che non presenteranno tale codice risulteranno irregolari.

### **Accertamento della condizione di regolarità**

La condizione di regolarità deve essere accertata in 30 giorni; viene però introdotto un termine di sospensione qualora venga accertata una situazione di irregolarità dalla quale potrebbe conseguire il mancato riconoscimento dei benefici richiesti con il DM10. In tal caso opera un meccanismo di «preavviso di accertamento negativo» con l'assegnazione di un termine non superiore a 15 giorni al datore di lavoro per regolarizzare la sua posizione debitoria. Trascorso infruttuosamente tale termine, si procederà al recupero delle agevolazioni richieste con il relativo addebito. La segnalazione in questo caso viene inoltrata via e-mail al consulente.

È consentito all'operatore Inps di «forzare il semaforo», nel caso si renda necessario. Ovviamente tutti gli interventi manuali vengono tracciati dalla procedura e deve esserne indicata la motivazione (ad

esempio nel caso la quietanza di pagamento della cartella esattoriale non sia ancora affluita attraverso i canali di comunicazione con Equitalia, ma venga esibita all'operatore, è possibile forzare il semaforo). Poiché la procedura di controllo si attiva ogni mese, l'operatore Inps potrà sempre consultare la situazione storica del cruscotto dei semafori dei mesi precedenti ed entrare nel dettaglio delle irregolarità accertate.

### **Come avere semaforo Verde**

È bene ricordare che l'Istituto di previdenza ha messo da tempo a disposizione delle aziende e dei consulenti - attraverso l'invio di e-mail - la segnalazione immediata della mancata presentazione del DM cd. («scoperture contributive»), ad esempio perché non è stata comunicata l'interruzione dell'attività con dipendenti. In questo caso è sufficiente effettuare richiesta in via telematica di sospensione e/o cessazione dell'attività con dipendenti della matricola oggetto di segnalazione attraverso il sito internet dell'Inps. Tale attività consente la protocollazione automatica della richiesta e la ricezione via e-mail dell'esito della richiesta.

Anche la presenza di «note di rettifica» dovute all'elaborazione del DM10/2 può avere effetti sulla riconoscibilità dei benefici. Come è noto, le stesse scaturiscono dai controlli del DM10/2 inviato e dalla difformità delle aliquote o dei codici esposti rispetto all'inquadramento aziendale. La notizia della presenza della rettifica viene notificata all'azienda e al consulente, per i quali rimane a disposizione per 60 gg. al fine del controllo e della eventuale contestazione, per consentirne la definizione prima della materiale emissione e dell'avvio del recupero coattivo. Decorsi i termini precedenti e quelli di scadenza per il pagamento, anche le note di rettifica, non pagate o non contestate, accendono una partita a debito dell'azienda che impedisce il riconoscimento dei benefici.

Inoltre, nel Cassetto previdenziale è possibile verificare quale sia la situazione degli F24 affluiti negli archivi dell'Istituto di previdenza.

Attualmente i dati in possesso dell'Istituto di previdenza rilevano che la grandissima parte di aziende e consulenti utilizza lo strumento dello scambio di informazioni via mail per semplificare e velocizzare le comunicazioni. Tuttavia un consistente numero di essi, pur ricevendo le comunicazioni, non si attivano per fornire i chiarimenti richiesti. Con l'avvio della procedura Durc interno, questo comportamento è opportuno che sia modificato in quanto la mancata sistemazione dell'irregolarità dopo 15 giorni dalla segnalazione attraverso e-mail, comporta la perdita del beneficio contributivo per il mese oggetto del controllo.

Il ruolo di controllo e monitoraggio della posizione aziendale da parte del Professionista che segue l'azienda diviene dunque ancora più importante se si considera la posta in gioco: i benefici contributivi concessi o meno al datore di lavoro, se il semaforo è Verde.

**Oggetto:** Fascicolo elettronico aziende - Rilascio della funzione di verifica della regolarità contributiva aziende

8324 - Da rimettere U.L.13/AUT per DM10/M-RA  
 8325 - Da emettere U.L.13/AUT - Procedura monitoria  
 8416 - Emesso modello U.L.13/AUT - Manuale

Si comunica che il **Fascicolo elettronico aziende**, rilasciato sull'intranet aziendale il 23.12.2005 (msg. n. 41883) e successivamente arricchito con nuove funzionalità (msg. nn. 14407 e 28295/2006), è stato im-

plementato con le funzionalità relative alla verifica della regolarità contributiva (circolare n. 51/2008).

Il rilascio avviene dopo una positiva sperimentazione effettuata sulle sedi della Regione Abruzzo che si ringrazia per la proficua collaborazione.

Le funzionalità aggiunte sono le seguenti:

**Selezione azienda** - Dopo la ricerca per codice fiscale o matricola è possibile vedere se l'azienda è regolare o meno tramite appositi semafori.

**Regolarità contributiva** - Fornisce tutte le irregolarità rilevate per l'azienda in esame.

**Elenco aziende irregolari** - Fornisce l'elenco delle aziende che risultano irregolari per la sede di competenza. Selezionandone una presente nell'elenco è possibile visualizzare i dettagli di interesse.

**Forzatura delle regolarità** - Consente di forzare la regolarità in situazioni di irregolarità.

Le regole definite dalla DC Entrate Contributive per individuare l'irregolarità contributiva sono le seguenti:

**Tipologia di aziende** - Sono prese in considerazione solo le aziende attive o riattivate.

**DM10 Non trasmessi** - Esistenza di almeno un periodo (a partire da gennaio 2008) per il quale non sia stato trasmesso il DM10.

Il periodo di assenza del DM10 deve essere successivo alla data di inizio attività con dipendenti.

Sono esclusi eventuali DM10 non presentati nel periodo di inattività dell'azienda.

L'assenza di un DM10 comporta la segnalazione di irregolarità.

**Crediti/Inadempienze** - Esistenza di una o più inadempienze con CSL tra i seguenti:

0102 - Inadempienza aperta per insoluti incrementabile

0104 - Inadempienza da insoluti diffidabile

0121 - Inadempienza aperta per indebito da denuncia F24

0124 - Inadempienza da DM10/M-V diffidabile

0208 - Inadempienza aperta per accredito sanzioni

0209 - Inadempienza aperta per sanzioni da condono legge n. 166/1991

0301 - Inadempienza aperta per DM10/M-RA non pagati

0304 - Da emettere U.L.13/AUT per insoluti

0321 - Inadempienza diffidata per indebita denuncia F24

0324 - Da emettere U.L.13/AUT per DM10/M-RA

0325 - Da emettere U.L.13/AUT per DM10/M-V

0416 - Pratica presso l'ufficio legale

0504 - Pratica connessa a processo verbale

0506 - Pratica con processo verbale - Emessa diffida

7112 - Pratica in attesa pagamento sanzioni - legge n. 166/1991

7781 - Inadempienza in attesa di emissione provvedimento

8104 - Emettere diffida dopo annullamento/storno

8105 - Da rimettere prima diffida per insoluti

8110 - Ricorso pretestuoso - Pratica trasmessa all'uff. legale

8123 - Da emettere diffida per DM10/M-V

8124 - Da rimettere diffida per DM10/M-V

8224 - Accertamento concluso con addebito

8226 - Emessa diffida manuale per DM10/M-V

8306 - Da rimettere diffida per DM10/M-RA pagati per sorta capitale

8541 - Al settore depenalizzazione per ordinanza ingiunzione

8542 - All'uff. legale per illecito amministrativo connesso a reato

8543 - Emessa ordinanza ingiunzione per sole sanzioni

8616 - All'uff. legale - Emessa ordinanza ingiunzione

8777 - Credito da annullare parzialmente

9112 - Sospesa per accertamenti vari - Non diffidata

9312 - Sospesa per accertamenti vari - Già diffidata

con importo del modulo maggiore di zero e data fine competenza del credito successiva all'1.1.2008. La presenza di una di queste inadempienze comporta la segnalazione di irregolarità.

**F24 Non trasmessi** - Esistenza di almeno un DM10 per il quale non siano presenti F24 corrispondenti. L'assenza di almeno un F24 comporta la segnalazione di irregolarità.

**Inadempienze iscritte al ruolo non cartellate** - Esistenza di inadempienze con CSL 7780 iscritte al ruolo per le quali non è stata ancora notificata la cartella esattoriale. La data di apertura dell'inadempienza deve essere successiva all'1.1.2008. La presenza di una di queste inadempienze comporta la segnalazione di irregolarità.

**Cartelle non rimosse** - Esistenza di cartelle non rimosse con crediti con periodo di competenza successivo all'1.1.2008. La presenza di una di queste cartelle comporta la segnalazione di irregolarità.

**DM Passivi** - Nel caso l'importo del DM sia strettamente minore di zero non verrà controllata la presenza del relativo modello F24.

**C.S.C.** - Il controllo della presenza dei modelli DM10 è integrato con la verifica del codice C.S.C. in modo da poter considerare il beneficio della presentazione in ritardo per determinate categorie di aziende. In particolare:

- per i C.S.C. 1.20.01 60 gg.

- per i C.S.C. 3.xx.xx. 180 gg.

**Codice autorizzazione 1W** - (azienda soggetta alla sanzione accessoria di cui all'art. 9 del Dm 24 ottobre 2007). A partire dal mese di luglio 2008 verrà attivato il controllo sulla presenza del codice 1W. Le aziende che presenteranno tale codice risulteranno irregolari.

**Codice autorizzazione 4W** - (azienda che ha presentato la dichiarazione di rispetto dei contratti ed altri obblighi di legge...). A partire dal mese di ottobre 2008 verrà attivato il controllo sulla presenza del codice 4W e saranno ritenute irregolari le aziende che non presenteranno tale codice.

Si ribadisce che la consultazione del Fascicolo Elettronico Aziende non necessita di alcuna autorizzazione.

L'utilizzo della funzione di «forzatura della regolarità» sarà invece riservata esclusivamente al personale autorizzato. A tale fine i Direttori dovranno indicare agli Operatori di Controllo di sede gli utenti da abilitare a tale operazione.

L'abilitazione delle utenze alla forzatura deve essere eseguita dagli operatori aggiungendo il gruppo APP\_FEA all'utenza interessata, tramite l'applicazione intranet al seguente indirizzo: <http://gestioneserver.inps/usermgrad>  
 Si allega il manuale utente con le nuove funzionalità Omisist (in [www.guidaalavoro.ilsoloe24ore.com](http://www.guidaalavoro.ilsoloe24ore.com))